

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 29-4232

**Procedura ex art. 12 L.R. n. 40/98 e D.P.R. n. 357/97, art. 5 s.m.i. - Giudizio di compatibilità ambientale e contestuale valutazione d'incidenza relativi al progetto "Parco commerciale e viabilità connessa", localizzato nei comuni di Nichelino e Vinovo (TO) - Proponente Società Campi di Vinovo Spa.**

A relazione degli Assessori Casoni, Ravello:

Premesso che:

la società Campi di Vinovo Spa, ha ottenuto in data 12 settembre 2005 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14-797 giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinato all'osservanza di una serie di prescrizioni e contestuale giudizio positivo di valutazione d'incidenza comprensivo delle autorizzazioni ambientali, in merito al progetto di realizzazione di un parco commerciale composto da n 6 edifici commerciali classificati "grandi strutture di vendita" e viabilità connessa, da localizzarsi nei comuni di Nichelino (TO) e Vinovo (TO), nell'ambito della localizzazione commerciale L2 riconosciuta secondo i disposti della D.C.R. n. 563-13414 s.m.i.;

nel corso dell'anno 2008, a seguito di un riassetto di alcuni degli insediamenti commerciali debitamente autorizzati a seguito di Conferenza dei servizi di cui all'art. 9 del d.lgs. 114/98, senza che fossero modificate le prescrizioni sul sistema della viabilità connessa interferente con il Parco di Stupinigi (lato ovest dell'asse Debouchè) che avevano richiesto la procedura di VIA, è stata avviata la procedura di fase di verifica ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 40/98 che si è conclusa con Determinazione Dirigenziale n. 311 del 8.07.2008 con l'esclusione dalla fase di valutazione, confermando le prescrizioni di cui alla D.G.R. 12 settembre 2005 n. 14-797;

i lavori per la realizzazione degli interventi per i quali è stato ottenuto giudizio di compatibilità ambientale con D.G.R. n. n. 14-797 del 12 settembre 2005 non sono stati avviati nel termine triennale previsto dalla stessa deliberazione e pertanto, non essendo stata nel frattempo presentata da parte del proponente motivata richiesta di proroga del predetto termine, il giudizio di compatibilità ambientale è decaduto ai sensi del comma 9 dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 e la procedura deve essere integralmente rinnovata;

il proponente ha pertanto provveduto a rinnovare la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 comma 1 della l.r. n. 40/98 e contestuale Valutazione d'Incidenza ai sensi del D.P.G.R. 16.11.2001 n. 16/R secondo le modalità di seguito specificate.

Preso atto che:

in data 20.12.2011 la Società Campi di Vinovo Spa con sede in via Vincenzo Vela n. 42, Torino, in qualità di proprietaria dell'area di intervento ha presentato domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della Legge Regionale del 14.12.1998, n. 40 e contestuale Valutazione d'Incidenza ai sensi del D.P.G.R. 16.11.2001 n. 16/R, al SUAP comunale di Moncalieri, viste le nuove competenze definite ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, volto alla conferma della pronuncia di compatibilità ambientale già espressa con DGR n. 14-797 del 12.09.2005, nel frattempo scaduta, relativamente al progetto "*Parco Commerciale Mondojuve*" e viabilità connessa nei Comuni di Nichelino e Vinovo (TO)";

in data 29 dicembre 2011 il responsabile del SUAP comunale di Moncalieri, titolare dei procedimenti riguardanti i comuni di Nichelino e Vinovo, ha trasmesso l'istanza e relativa documentazione al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della l.r. n. 40/98 e contestualmente ha provveduto al deposito di copia degli elaborati progettuali, dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale relativi al progetto in oggetto, presso l'Ufficio di deposito progetti regionale ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/1998 e s.m.i. ;

ad integrazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio deposito regionale, il responsabile del SUAP comunale di Moncalieri ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi alla valutazione di impatto ambientale ed all'incidenza sul SIC "Stupinigi" interferito dall'opera sul quotidiano "LA STAMPA" in data 23.12.2011 e perfezionato in data 3 gennaio 2012 ed all'invio dei medesimi elaborati ai soggetti di cui alla lettera c) del medesimo articolo 12, comma 2;

il responsabile del SUAP comunale di Moncalieri, con nota prot. n. 1200 del 9 gennaio 2012 ha delegato l'autorità regionale competente in materia di VIA alla gestione del procedimento finalizzato al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, invitando a trasmettere gli atti finali al medesimo SUAP per i rispettivi adempimenti ed in particolare per il rilascio del provvedimento finale;

il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12.04.1999, come previsto dall'art. 7 comma 3 della l.r. n. 40/98, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato con nota prot. n. 1215/DB10.02 del 17 gennaio 2012 nella Direzione Attività Produttive, Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale la struttura regionale competente responsabile del procedimento, nonché le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali coinvolte ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria;

la Direzione regionale Attività Produttive ha quindi provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 2 febbraio 2012 e del conseguente avvio del procedimento inerente la fase di valutazione della procedura di VIA e contestuale Valutazione d'Incidenza, individuando il relativo responsabile ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990.

Il progetto consiste nella realizzazione di un Parco commerciale e relativa viabilità connessa costituito da n. 6 edifici commerciali classificati "grandi strutture di vendita", due delle quali ricadenti nel comune di Nichelino e quattro nel comune di Vinovo. Le due grandi strutture di vendita previste nel comune di Nichelino hanno una superficie lorda di pavimento complessivamente pari a mq 39.000 ed una superficie di vendita complessiva pari a mq 19.671. Le quattro grandi strutture di vendita previste nel comune di Vinovo hanno una superficie lorda di pavimento complessivamente pari a mq 43.000 ed una superficie di vendita complessiva pari a mq 23.990;

il progetto presentato rientra nella categoria progettuale n. 17 dell'Allegato B1 della L.R. 40/1998 "costruzione di centri commerciali, classificati classici o sequenziali e di grandi strutture di vendita di cui all'allegato A alla DCR 29.10.1999, n. 563-13414 e s.m.i." .

il progetto viene sottoposto alla procedura di VIA prevista dalla l.r. n. 40/98 in quanto la viabilità connessa alla costruzione del parco commerciale, asse Complanare, lato ovest dell'asse Debouchè e rotatoria asse Rottalunga, ricade parzialmente all'interno del Parco Naturale di Stupinigi che è tutelato anche come sito di interesse comunitario (Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 aprile 2000) e quindi le opere in progetto sono soggette alla procedura di Valutazione di Incidenza, da assolversi, ai sensi del D.P.G.R. n. 16/R del 16 novembre 2001, nell'ambito della procedura di VIA.

Lo stato dei luoghi interessati dalle opere in progetto risulta inalterato rispetto alla data di rilascio della precedente pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla D.G.R. n. 14-797 del 12 settembre 2005 e nessuna parte del progetto e nessuna parte della viabilità connessa è stata realizzata.

Conseguentemente, stante che l'originale giudizio di compatibilità ambientale di cui alla D.G.R. sopraccitata sia stato positivo, tutta l'area di intervento, tutti gli edifici in essa previsti e le opere ad essa connesse devono essere assoggettate a Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione d'Incidenza;

dato atto inoltre che l'area oggetto dell'intervento risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del d. lgs. n. 42/2004;

considerato che ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. 40/1998 è sottoposto alla procedura di VIA, secondo i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi necessari ai fini dell'attivazione dell'insediamento commerciale e pertanto, il progetto complessivo sottoposto a VIA consta di tutte le seguenti opere:

- realizzazione di un centro commerciale classico (tipologia distributiva G-CC2) – Edificio A - nel comune di Nichelino (TO), Strada dello Scarrone, strada del Debouchè, settore alimentare e non alimentare, con superficie di vendita complessiva pari a mq. 12.000 di cui: una grande struttura di vendita alimentare ed extralimentare (G-SM2) mq 7.500, una media struttura di vendita extralimentare (M-SE1) di mq 251, una media struttura di vendita extralimentare (M-SE2) di mq 402, una media struttura di vendita extralimentare (M-SE2) di mq 401, una media struttura di vendita extralimentare (M-SE2) di mq 401, una media struttura di vendita extralimentare (M-SE3) di mq 910 e n. 14 esercizi di vicinato inferiori a mq 250 di complessivi mq 2.135 di superficie di vendita (Deliberazioni Conferenza dei Servizi prot. n. 2800/DA1701 del 7.02.2008 e prot. n. 13404/DA1701 del 15.07.2008);

- realizzazione di un centro commerciale classico (tipologia distributiva G-CC2) – Edificio B - nel comune di Nichelino (TO) Strada dello Scarrone, strada del Debouchè, settore extralimentare, con superficie di vendita complessiva pari a mq. 7.671 di cui: una media struttura di vendita extralimentare (M-SE1) di mq 258, una media struttura di vendita extralimentare (M-SE2) di mq 474, una media struttura di vendita extralimentare (M-SE2) di mq 490, una media struttura di vendita extralimentare (M-SE3) di mq 1.486, n. 57 esercizi di vicinato inferiore a mq 250 di complessivi mq 4.963 (Deliberazione Conferenza dei Servizi prot. n. 8415/DA1701 del 29.04.2008);

- realizzazione di un centro commerciale sequenziale (tipologia distributiva G-CC1) – Edificio C – nel comune di Vinovo (TO) via Stupinigi 182, settore extralimentare, con superficie di vendita complessiva pari a mq 6.000 di cui: una media struttura di vendita extralimentare (M-SE3) di mq 1.250, una media struttura di vendita extralimentare (M-SE3) di mq 1.250, una media struttura di vendita extralimentare (M-SE3) di mq 1.000, una media struttura di vendita extralimentare (M-SE4) di mq 2.500 (Deliberazione Conferenza dei Servizi prot. n. 14224/DB1607 del 16.11.2011);

- realizzazione di un centro commerciale sequenziale (tipologia distributiva G-CC1) – Edificio D – nel comune di Vinovo (TO) via Stupinigi 182, settore extralimentare, con superficie di vendita complessiva pari a mq 6.000 di cui: una media struttura di vendita extralimentare (M-SE3) di mq 1.250, una media struttura di vendita extralimentare (M-SE3) di mq 1.250, una media struttura di vendita extralimentare (M-SE3) di mq 1.000, una media struttura di vendita extralimentare (M-SE4) di mq 2.500 (Deliberazione Conferenza dei Servizi prot. n. 14226/DB1607 del 16.11.2011);

- realizzazione di un centro commerciale sequenziale (tipologia distributiva G-CC1) – Edificio E – nel comune di Vinovo (TO) via Stupinigi 182, settore extralimentare, con superficie di vendita complessiva pari a mq 6.000 di cui: una media struttura di vendita extralimentare (M-SE3) di mq 1.250, una media struttura di vendita extralimentare (M-SE3) di mq 1.250, una media struttura di vendita extralimentare (M-SE3) di mq 1.000, una media struttura di vendita extralimentare (M-SE4) di mq 2.500 (Deliberazione conferenza dei Servizi prot. n. 14228/DB1607 del 16.11.2011);

- realizzazione di un centro commerciale sequenziale (tipologia distributiva G-CC1) – Edificio F – nel comune di Vinovo (TO) via Stupinigi 182, settore extralimentare, con superficie di vendita complessiva pari a mq 5.990 di cui: una media struttura di vendita extralimentare (M-SE1) di mq 2.260, una media struttura di vendita extralimentare (M-SE1) di mq 2.260 e una media struttura di vendita extralimentare (M-SE1) di mq 1.470 (Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. n. 13104/17.1 del 5.11.2003 e successiva autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 15 comma 10 bis di ottobre 2007 di ridefinizione interna);
- realizzazione della viabilità obbligatoria e funzionalmente connessa alla realizzazione dei 6 centri commerciali suddivisa in due scenari, di seguito specificati:

Primo scenario: attivazione comparti A e B in Comune di Nichelino, in esso è prevista la realizzazione della seguente viabilità:

- asse Scarrone;
- asse Debouché a tre corsie e sottopasso a due corsie con obbligo di predisposizione per consentire la successiva realizzazione di quattro corsie (due per senso di marcia); il termine “predisposizione” si deve intendere come “opere previsionali che permettano la realizzazione delle quattro corsie senza influenze sulla soprastante rotatoria e sulle corsie già costruite”;
- due rotatorie sull'asse Debouché con corsia di sfiocco (raccordo S.P. 143 – via Debouché) nella rotatoria Debouché 2;
- asse Perimetrale est;
- asse Centrale.

Secondo scenario: attivazione comparti C-D-E-F nel Comune di Vinovo:

- tutte le opere previste nello scenario 1;
- asse Rottalunga 1;
- sottopasso SP 143 (con rifunionalizzazione 143);
- asse Complanare;
- adeguamento e messa in sicurezza SP 140;
- collegamento asse Garino;
- le opere di mitigazione e compensazione proposte.

Atteso che:

il responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della L.R. n. 40/1998, ha avviato la Conferenza dei Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati di cui all'art. 9 della medesima legge;

a seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico entro i termini prescritti;

in data 9 febbraio 2012 si è tenuta la prima riunione dell'Organo tecnico, nella quale i rappresentanti delle Direzioni della Regione Piemonte hanno espresso le prime osservazioni relative al progetto presentato ed è stata concordata la necessità di riconvocare una seconda riunione di Organo tecnico prima della Conferenza dei servizi al fine di raccogliere le eventuali richieste di integrazioni alla documentazione progettuale presentata necessarie per una corretta valutazione istruttoria;

in data 21 febbraio 2012 si è tenuta la seconda riunione dell'Organo tecnico, nella quale i rappresentanti delle Direzioni regionali competenti hanno espresso la necessità di approfondire taluni aspetti progettuali ed ambientali che presentavano delle modifiche rispetto a quanto valutato nella precedente procedura di VIA;

in data 23 febbraio 2012 si è tenuta la prima riunione della conferenza dei servizi, nella quale il proponente è stato invitato ad illustrare le modifiche progettuali introdotte rispetto a quanto esaminato nella precedente procedura di VIA ed è stato stabilito di richiedere formalmente, ai sensi

dell'art. 12 comma 6 della L.R. 40/1998, integrazioni alla documentazione progettuale presentata al fine di poter pervenire ad un'esauritiva valutazione degli impatti riconducibili alla realizzazione dell'opera e, di conseguenza, potersi compiutamente esprimere sulla sua compatibilità ambientale. Le integrazioni sono state richieste con nota prot. n. 3605/DB1607 del 7.03.2012, che ha sospeso i termini del procedimento secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 ed ha concesso 60 giorni per la trasmissione della documentazione integrativa da parte del proponente. In data 23 aprile 2012 il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e l'iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la sua conclusione; la documentazione integrativa trasmessa contiene gli elaborati necessari ad approfondire i seguenti argomenti:

▪ Quadro progettuale:

- *Documentazione:* definizione puntuale degli elaborati progettuali consegnati per la precedente procedura di VIA che mantengono il riferimento di base per le valutazioni della presente procedura.
- *Viabilità:* definizione più dettagliata del progetto di realizzazione a 4 corsie dell'asse Debouchè, verifica del progetto viabilistico della Complanare, cronoprogramma relativo alla fase di cantiere delle opere viabilistiche.
- *Inerti:* predisposizione del piano per la gestione dei materiali derivanti dalle attività di demolizione e scavo ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni riportate nelle Linee Guida Regionali di cui alla DGR 24-13302 del 15/02/2010.
- *Rifiuti:* definizione del piano di gestione di smaltimento dei rifiuti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e individuazione ingombro dell'isola ecologica.

▪ Quadro ambientale:

- *Ambiente idrico:* approfondimento dello studio idraulico presentato adeguato a chiarire le condizioni di dissesto idraulico dell'area attuali e post operam, predisposizione di un cronoprogramma relativo alla realizzazione degli interventi di mitigazione delle criticità idrauliche.
- *Flora e fauna:* approfondimento in merito agli interventi di compensazione ambientale proposti con la valutazione della possibilità di realizzare una scala di risalita per l'ittiofauna in corrispondenza del ponte di Corso Unione Sovietica sul torrente Sangone.
- *Rumore e atmosfera:* aggiornamento dello studio di impatto acustico e atmosferico che tenga conto delle due fasi temporali di realizzazione dell'intervento e dei nuovi scenari viabilistici.

▪ Autorizzazione paesaggistica:

- *Relazione paesaggistica come prevista dal D.P.C.M. 12/12/2005.*

In data 23 maggio 2012 si è tenuta la terza riunione dell'Organo tecnico, nella quale i rappresentanti delle Direzioni regionali competenti hanno esaminato e valutato le integrazioni documentali trasmesse dal proponente;

in data 5 giugno 2012 si è tenuta la seconda riunione della conferenza dei servizi nella quale il proponente ha illustrato ai partecipanti le integrazioni trasmesse ed ha fornito gli ulteriori chiarimenti richiesti. Nel corso della conferenza sono state espresse sia le valutazioni dei partecipanti sulla documentazione progettuale acquisita nel corso di tutto l'iter procedimentale, sia le prescrizioni ritenute necessarie per ridurre il più possibile l'impatto ambientale della struttura insedianda. In particolare, sono state valutate positivamente dal punto di vista della compatibilità ambientale il progetto depositato e le modifiche non sostanziali apportate con le integrazioni.

Durante l'iter procedimentale, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 12 e 13 della L.R. 40/1998, sono stati acquisiti agli atti i seguenti formali pareri e contributi tecnici dei soggetti interessati:

- Nota Sportello Unico per le imprese Città di Moncalieri prot. n. 9054 del 21.02.2012
- Nota Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - prot. n. 16143/14.06 del 23 febbraio 2012
- Nota Ente di gestione delle Aree protette dell'Area Metropolitana di Torino prot. n. 1461 del

20.03.2012

- Nota Regione Piemonte – Direzione Agricoltura pervenuta via mail il 21.02.2012 prot. n. 2523/DB1607
- Nota Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia prot. n. 19839/DB0800 del 5 giugno 2012
- Nota Provincia di Torino prot. n. 449747/LB6 del 5.06.2012
- Nota Comune di Vinovo prot. n. 5006 del 7.06.2012
- Nota Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino prot. n. 48954/14.06 del 15.06.2012
- Nota Regione Piemonte – Direzione Agricoltura prot. n. 16262/DB1108 del 11.07.2012
- Nota Regione Piemonte – Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica – Settore Viabilità e Sicurezza Stradale del 09.07.2012 prot. n. 4462/DB1203
- Relazione di contributo tecnico dell'Arpa Piemonte del 21 febbraio 2012 prot. n. 17911
- Relazione di contributo tecnico dell'Arpa Piemonte del 12 luglio 2012
- Nota Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica prot. n. 24661.0814 del 18.07.2012
- Nota ANAS – Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova, prot. n. UGE-0003002-P del 20.07.2012, riportante in allegato il parere dell'ATIVA S.p.A. prot. n. ORD 4855/2012/U del 19.07.2012
- Nota Regione Piemonte – Direzione Ambiente prot. n. 13195/DB10.00 del 23.07.2012

La sopraccitata Conferenza dei Servizi del 5 giugno 2012, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'organo tecnico col supporto tecnico-scientifico dell'Arpa Piemonte durante tutta l'istruttoria svolta, in base alle risultanze della precedente conferenza dei servizi, ha accolto favorevolmente e completamente la proposta progettuale presentata contestualmente alla domanda e le integrazioni trasmesse dal proponente in data 23 aprile 2012 ed ha concordato che per la realizzazione degli interventi in oggetto sussistano i presupposti per un giudizio di compatibilità ambientale favorevole, seppur condizionato a specifiche valutazioni e prescrizioni da parte della Giunta Regionale, che qui di seguito si dettagliano.

Ribadito che il progetto in esame costituisce variante parziale ad un antecedente progetto sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con giudizio favorevole di compatibilità ambientale di cui alla D.G.R. già richiamata e subordinato a una serie di prescrizioni richiamate integralmente nel presente atto.

Verificato che:

Per quanto riguarda la coerenza dell'intervento rispetto agli indirizzi pianificatori:

• **Piano Territoriale Regionale**

Secondo il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011 i comuni di Vinovo e Nichelino appartengono all'Ambito di Integrazione Territoriale (AIT) 9. Gli indirizzi strategici stabiliti dal Piano per tale Ambito, pur non riferiti in modo puntuale alle specifiche previsioni in esame, riconoscono quale strategia fondamentale, per quanto concerne la struttura urbanistica, la riorganizzazione su base policentrica dell'area metropolitana. Essa dovrà essere rafforzata dalla redistribuzione delle principali funzioni di livello metropolitano in modo da formare una rete di nuove polarità ed estesa agli spazi periferici della città ed ai comuni delle cinture; tale modello di sviluppo territoriale si basa su un ridisegno della mobilità, che richiede interventi infrastrutturali strettamente integrati con le trasformazioni urbanistiche e, nel caso in esame, alla connessione funzionale con la previsione di ampliamento della tangenziale ovest. In relazione a tali indirizzi si può riconoscere agli obiettivi e ai contenuti del progetto, una complessiva corrispondenza con tali logiche rispetto alle quali dovranno comunque essere garantiti organici e funzionali connessioni infrastrutturali ed il coordinamento con eventuali, altre iniziative insediative di carattere terziario localizzate in tale ambito metropolitano.

- **Piano Paesaggistico Regionale**

In merito al rapporto con i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009 ed in particolare con gli indirizzi per la definizione normativa e gli indirizzi strategici relativi all'Ambito di paesaggio 36, al quale il territorio oggetto di intervento appartiene, si evidenzia in linea di massima una complessiva coerenza, per altro evidenziata nell'Allegato 3 – Relazione Paesaggistica. In relazione alle disposizioni in questione si evidenzia la necessità di mantenere tale coerenza anche in fase di attuazione del progetto prevedendo uno specifico monitoraggio delle varie fasi realizzative con particolare riferimento agli aspetti relativi all'inserimento paesaggistico ambientale ed agli interventi inerenti le aree verdi.

- **Piano Territoriale di Coordinamento 2 della Provincia di Torino**

La Variante n. 2 al Piano Territoriale di Coordinamento 2 della Provincia di Torino approvata con D.C.R. n. 121-29759 del 21 luglio 2011 nella tavola 2.2. Attività Economico Produttive individua, nelle aree interessate dal progetto in esame, siti per la “Grande distribuzione autorizzata non attiva”. Inoltre nella tavola 4.3 “Progetti di viabilità” individua una “viabilità in progettazione preliminare o di fattibilità” sita sia lungo la Tangenziale di Torino, nelle aree perimetrali del Parco di Stupinigi, sia nelle aree direttamente interessate dal parco commerciale in progetto. Sulla scorta di quanto esaminato si può affermare che dagli elaborati del PTC2 l'intervento in progetto nel suo complesso risulta compatibile.

- **Regime urbanistico dei comuni interessati dall'intervento**

I comuni di Nichelino e Vinovo al fine di rendere conformi gli interventi previsti per il parco commerciale, nei primi anni 2000 hanno predisposto specifiche varianti strutturali ai rispettivi Piani regolatori Generali Comunali approvate con D.G.R. n. 2-10056 e n. 2-10057 del 22.07.2003. Rispetto agli interventi indicati nel nuovo progetto presentato, vista la complessiva riduzione delle superfici edificabili, delle altezze e della nuova viabilità si può affermare che urbanisticamente il nuovo progetto risulta compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti nei comuni interessati. Tuttavia si ricorda che la citata variante al PRGC di Nichelino individua la nuova viabilità, prevista all'interno del Parco di Stupinigi, definita “complanare”, con un tracciato indicativo, definendola come “Nuova direttrice viaria in progetto” che deve essere localizzata all'interno della fascia di rispetto della tangenziale. L'art. 78 delle Norme Tecniche di Attuazione prescrive che il tracciato definitivo, della predetta strada, è demandato ad una successiva variante urbanistica conseguente alla definizione dell'attestamento sul viale Stupinigi della variante all'abitato di Borgaretto. Pertanto si raccomanda l'amministrazione comunale di Nichelino di recepire, qualora non lo avesse già fatto, la nuova strada “complanare” mediante una specifica variante al PRGC così come prescritto dall'art. 78 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante approvata con D.G.R. n. 2-10056 in data 22.07.2003.

Per quanto riguarda lo stato dei luoghi rispetto al 2005, lo stato attuale del sito di intervento non si è modificato dal 2005 ad oggi. Nell'immediato intorno dell'area di intervento l'unica sostanziale modifica riguarda il Centro Allenamento Juventus, all'epoca in progetto ed oggi attuato.

Per quanto riguarda la viabilità, l'elemento che maggiormente distingue l'assetto attuale da quello del 2005 è la piena operatività della variante alla S.P. 23, all'epoca in corso di completamento. Successivamente al 2005 sono stati inoltre realizzati la rotatoria in corrispondenza dell'incrocio tra la S.P. 140 e la S.P. 143, la rotatoria lungo la S.P. 143 in corrispondenza dell'incrocio con la viabilità locale dei complessi residenziali Dega 1 e Dega 2 in Comune di Vinovo e altri interventi lungo la S.P. 143 in direzione di Vinovo (rotatoria ai margini del centro urbano e percorso pedonale-ciclabile separato).

Per quanto riguarda gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dell'opera gli aspetti di maggiore attenzione ambientale risultano principalmente:

- la contiguità del Parco Naturale di Stupinigi, il cui territorio interferito, in zone poste in

corrispondenza dei limiti esterni, dalla viabilità di prevista realizzazione; questo aspetto pone principalmente problemi di ordine paesaggistico (visibilità delle nuove opere dalla Reggia di Stupinigi e dai percorsi interni al Parco Naturale), ma anche connessi alle interferenze con la vegetazione naturale, limitatamente alle zone più a sud del Parco, e con gli usi agricoli in atto;

- la prossimità di zone residenziali, principalmente nel comune di Vinovo.
- a questi aspetti si aggiungono le problematiche connesse al traffico, alle acque superficiali (potenziali esondazioni del Rio Grivassola) ed alle acque sotterranee (rischi di inquinamento delle acque di falda).

Per quanto riguarda le principali opere di mitigazione e compensazione ambientale previste, esse riguardano in particolare:

- realizzazione di opere a verde di inserimento paesaggistico ambientale in particolare lungo la viabilità che ricade all'interno delle aree a parco (assi Complanare e Debouché). Altre opere a verde riguardano sia la viabilità che le aree interne al parco commerciale;
- opere di mitigazione acustica
- opere di salvaguardia delle acque sotterranee;
- opere di prevenzione del rischio di esondazione;
- interventi di completamento della rete ecologica;
- rimboschimento previsto presso il Rio Gambre.

Tenuto conto che la modifica delle superfici di vendita avvenuta a seguito delle Deliberazioni di conferenza dei servizi prot. nn. 14224/DB16.07, 14226/DB1607, 14228/DB1607 del 16.11.2011 per accorpamento di esercizi commerciali di vicinato, relativamente ai comparti C/D/E previsti nel comune di Vinovo, aventi ognuno superficie di vendita di mq 6.000, già autorizzati nel 2003, con contestuale modifica delle prescrizioni infrastrutturali dell'intera area di intervento a seguito della diminuzione dei flussi indotti teorici, ha comportato la rinuncia ad alcuni tratti di viabilità: asse Garino e asse Rottalunga 2, la parziale modifica dell'asse Debouché le cui caratteristiche viarie rimangono inalterate, come anche l'impianto degli altri assi viari in progetto ed è stata inserita la viabilità Anello Garino, consistente in un breve tratto di viabilità urbana a completamento della connessione dell'area urbanizzata Garino alla SP 140. Il nuovo assetto complessivo della viabilità approvato dalla Conferenza dei servizi ex art. 9 del d. lgs. n. 114/98 prevede l'attuazione degli interventi viabilistici suddivisa in due scenari e precisamente:

*Primo scenario:* attivazione comparti A e B in Comune di Nichelino, in esso è prevista la realizzazione della seguente viabilità:

- asse Scarrone;
- asse Debouché a tre corsie e sottopasso a due corsie con obbligo di predisposizione per consentire la successiva realizzazione di quattro corsie (due per senso di marcia); il termine "predisposizione" si deve intendere come "opere previsionali che permettano la realizzazione delle quattro corsie senza influenze sulla soprastante rotatoria e sulle corsie già costruite";
- due rotatorie sull'asse Debouché con corsia di sfioro (raccordo S.P. 143 – via Debouché) nella rotatoria Debouché 2;
- asse Perimetrale est;
- asse Centrale.

*Secondo scenario:* attivazione comparti C-D-E-F nel Comune di Vinovo, in esso è prevista la realizzazione della seguente viabilità:

- tutte le opere previste nello scenario 1;
- asse Rottalunga 1;
- sottopasso SP 143 (con rifunzionalizzazione 143);



- asse Complanare;
- adeguamento e messa in sicurezza SP 140;
- collegamento asse Garino;
- le opere di mitigazione e compensazione proposte.

Le Deliberazioni di Conferenza dei servizi sopraccitate richiamano inoltre il rispetto del cronoprogramma attuativo del 26.10.2011 per la realizzazione dell'intero Parco Commerciale che definisce le due fasi:

- lotto 1, comparti ricadenti in Comune di Nichelino, con relativa viabilità connessa, entro il secondo semestre 2013;
- lotto 2, comparti ricadenti in Comune di Vinovo, con relativa viabilità connessa, entro il primo semestre 2016.

Preso atto inoltre che con nota prot. n. 5006 del 7 giugno 2012 il comune di Vinovo rileva quanto segue:

- il parere favorevole di impatto ambientale deve essere subordinato alla non chiusura della SP 143 dalla rotatoria Debouchè a corso Unione Sovietica (Torino) fino al completamento delle opere di potenziamento della via Debouchè;
- la realizzazione della Rotta Lunga 1 è inserita in fase 2; si chiede che venga anticipata in fase 1 così come richiesto nella Conferenza. Se così non fosse si richiede, a parziale risoluzione delle criticità presenti sulla rotatoria Debouchè, di operare un intervento che favorisca il deflusso del traffico da Torino verso Vinovo/Pinerolo. Inoltre si fa presente che tale richiesta deriva anche dalla situazione venutasi a creare successivamente all'inserimento di *Mondo Juve* (cfr Centro allenamento della squadra calcistica Juventus), che ha aggravato ulteriormente il disagio;
- Il comune di Nichelino ha approvato nel mese di settembre 2011 il master plan contiguo all'intervento in esame, contenente lo studio di fattibilità previsionale dell'insediamento denominato "Porta sud dell'area metropolitana". Tale piano è attualmente sottoposto a valutazione ambientale strategica presso la Regione Piemonte. In considerazione dell'impatto ambientale, sempre con particolare riferimento alla viabilità sostenibile della zona si chiede un'attenta verifica da parte delle autorità competenti finalizzate a rendere già compatibile le eventuali future opere con quelle presenti nel progetto in esame. Tale verifica (compatibilità tra parco commerciale Mondo Juve e Master Plan) è necessaria al fine di evitare futuri maggiori costi dovuti a modifiche agli interventi in esame a seguito dei futuri potenziamenti della viabilità del master plan e dei relativi nuovi flussi di traffico.

Verificato, anche in relazione alla nota del comune di Vinovo di cui sopra detto, per quanto riguarda la verifica dei flussi viabilistici e delle opere di viabilità, che il proponente ha predisposto uno studio aggiornato di verifica di impatto della viabilità datato luglio 2011 allegato alle istanze presentate dalla Società Campi di Vinovo Srl di nuove autorizzazioni commerciali per gli edifici ricadenti nel comune di Vinovo in relazione al loro riassetto rispetto a quanto già autorizzato nel 2003 e la ridefinizione delle fasi di attuazione della viabilità connessa. La verifica di impatto sulla viabilità effettuata ha dimostrato, anche nello scenario di prima fase di attuazione, l'assenza di fattori che possano essere potenziale fonte di criticità per il deflusso dei veicoli sia sulla rete principale che su quella posta a ridosso dell'area in esame. La conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 9 del d lgs. n. 114/98, nella seduta del 7 novembre 2011 ha, a maggioranza dei presenti aventi diritto (due pareri favorevoli: comune di Vinovo e Provincia di Torino, astensione della Regione Piemonte), accolto favorevolmente le istanze di autorizzazione subordinando l'attivazione dei quattro centri commerciali alla realizzazione, così come previsto nel cronoprogramma datato 26.10.2011 delle opere di viabilità sopra menzionate, suddivise in due scenari temporali e oggetto della presente valutazione di impatto ambientale. Pertanto qualunque integrazione e/o modifica a

quanto prescritto nelle Deliberazioni della Conferenza dei Servizi che hanno fatto seguito a tale seduta di Conferenza, dovrà essere assunta esclusivamente con decisione dello stesso organo che ha assunto la decisione originaria, ovvero la Conferenza dei servizi ex art. 9 del d.lgs. n. 114/98.

Rilevato, in riferimento alla verifica della sostenibilità ambientale e viabilistica delle nuove previsioni progettuali di cui al Master Plan denominato "Porta sud dell'area metropolitana" che la sede adeguata alla valutazione delle ricadute sul territorio dei nuovi insediamenti è la procedura di Valutazione di Impatto Strategica attualmente in corso, alla quale compete il collocamento delle nuove previsioni in esame in un quadro più generale di valutazione connessa all'ambito territoriale di riferimento che tenga conto di quanto già realizzato ed autorizzato.

In merito alla richiesta di operare, a parziale risoluzione delle presunte criticità presenti sulla rotatoria Debouchè, un intervento che favorisca il deflusso del traffico da Torino verso Vinovo/Pinerolo, si ritiene che tale proposta, qualora di modesta entità, possa essere valutata attraverso un tavolo di concertazione limitato a tale argomento, tra i Comuni di Nichelino e Vinovo, il proponente ed eventualmente la Provincia di Torino. Qualora le decisioni assunte fossero tali da incidere sulle prescrizioni delle autorizzazioni commerciali si ribadisce che qualunque decisione dovrà essere assunta dallo stesso organo che ha assunto la decisione originaria, ovvero la Conferenza dei Servizi ex art. 9 del d. lgs. n. 114/98.

Atteso che:

– in data 31 marzo 2011 con D.C.C. n. 25 è stata approvata da parte del comune di Nichelino la variante n. 2 al Pec n. 94 "Mondo Juve" approvato con D.C.C. n. 49 del 14.07.2006 proposto da Campi di Vinovo Spa relativo all'area di intervento in Nichelino e contestualmente è stato approvato lo Studio unitario per l'attuazione di "Mondo Juve" come previsto dall'art. 55 delle n.t.a. del PRGC vigente, trattandosi di un intervento ricadente sul territorio dei comuni di Nichelino e Vinovo, rispettivamente area BT1 e TCS/b;

– in data 28 luglio 2008 con D.C.C. n. 41 è stata approvata da parte del comune di Vinovo la Variante al Pec n. 37 del 26.07.2006 relativa all'area di intervento in Vinovo;

– in data 21 aprile 2009 con verbale n. 19 la Giunta Provinciale di Torino ha deliberato l'approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il comune di Nichelino, l'Ente Parco di Stupinigi e l'Ente Parco Fluviale del Po – tratto torinese per la riqualificazione e la valorizzazione architettonica, ambientale e paesaggistica relativa al progetto "Nichelino 2010" a sud dell'area metropolitana" ed in particolare riferito alla riqualificazione ambientale e culturale del complesso di Stupinigi, nell'ambito di un disegno strategico di rilancio di tutta l'area, che insiste su diversi comuni, gestita dall'Ente Parco di Stupinigi e comprendente tra gli altri, interventi svolti al miglioramento del sistema viario e trasportistico, al fine di decongestionare il traffico veicolare e rendere possibile la chiusura dei tracciati storici, per ciò che concerne i viali di accesso alla Palazzina, interventi oggetto di progetti già realizzati dalla Provincia di Torino e dall'ANAS ex SS 23 e circonvallazione di Candiolo, o in corso di realizzazione come la circonvallazione di Borgaretto;

- la Regione Piemonte – Direzione Attività Produttive – Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - competente al rilascio dell'autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire per insediamenti commerciali di cui all'art. 26 comma 7 e seguenti della l.r. n. 56/77 s.m.i., ha rilasciato con Determinazione dirigenziale n. 295 del 12.07.2012, allo stato degli atti e delle soluzioni progettuali proposte, l'autorizzazione regionale suddetta per la realizzazione in Nichelino (TO), Strada dello Scarrone, strada del Debouchè, Localizzazione L2, di n. 2 fabbricati a destinazione d'uso commerciale e precisamente:

- centro commerciale classico denominato "Edificio A", tipologia (G-CC2), con superficie lorda di calpestio complessiva di mq 20.875 e superficie di vendita complessiva pari a mq 12.000;
- centro commerciale classico denominato "Edificio B", tipologia (G-CC2), con superficie lorda di calpestio complessiva di mq 13.834 e superficie di vendita complessiva pari a mq 7.671;

- la Regione Piemonte – Direzione Programmazione strategica – Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio - competente al rilascio dell'autorizzazione regionale in adempimento all'art. 146 de D.Lgs. 42/2004, ha rilasciato con parere prot. n. 24661/DB0814 del 18.07.2012, l'autorizzazione paesaggistica, condizionata ad una serie di prescrizioni che richiamate integralmente nel presente atto.

Precisato che dovranno essere acquisiti secondo le modalità previste dalla normativa di settore vigente, gli atti autorizzatori e concessori, non ricompresi nel provvedimento in oggetto relativi a:

- Autorizzazione regionale ex art. 26 comma 7 e seguenti della l.r. n. 56/77 s.m.i. preventiva al rilascio dei permessi di costruire per la realizzazione dei 4 centri commerciali (Edifici C, D, E, F) previsti nel comune di Vinovo;
- permessi di costruire ai sensi del D.P.R. n. 389/2001;
- autorizzazioni ai sensi della l. 109/94 delle opere viabilistiche e relativi permessi di costruire ai sensi del D.P.R. n. 389/2001;
- autorizzazione da parte degli enti proprietari delle reti di servizi: elettrodotto, gasdotto, acquedotto e fognatura, reti fonia e dati, strade, opere interferenti con la linea ferroviaria, interventi idraulici, oggetto di intervento;
- convenzione con la Concessionaria ATIVA S.p.A., previa autorizzazione dell'ANAS, per la realizzazione delle opere di viabilità connesse all'insediamento commerciale;
- ogni altra autorizzazione non menzionata nel presente atto si rendesse necessaria.

Rilevato che:

competete ai Comuni la verifica degli interventi di riqualificazione ecologica (sia quelli proposti nel progetto sia quelli prescritti), in particolare del rispetto di tutti i provvedimenti, le misure e le azioni da attuare per la riduzione delle emissioni atmosferiche contenute nel Piano provinciale per il miglioramento progressivo dell'aria ambiente; in particolare, devono essere individuati provvedimenti che tendano a ridurre gradualmente, ma stabilmente, le percorrenze nei centri abitati, nonché a favorire l'ammodernamento del parco veicolare sia a livello pubblico che privato, a incentivare l'utilizzo dei mezzi a basso impatto ambientale, a favorire il trasporto collettivo dei privati e dei lavoratori, a razionalizzare, fluidificare e decongestionare la circolazione, sottoscrivendo anche, se ritenuto opportuno, degli accordi specifici col proponente; nel merito e nel dettaglio del progetto, ai fini della realizzazione ottimale delle opere, la validità del giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinata all'osservanza delle condizioni e prescrizioni, puntualmente dettagliate nel dispositivo del presente atto, in relazione alle seguenti componenti: viabilità, attività di cantiere, impatti acustico, atmosferico, sulla rete idrica superficiale, fauna, vegetazione, interventi di recupero mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggi.

Vista la Direttiva 85/337/CEE e s.m.i.,

visto il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.,

vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.,

visti i verbali delle conferenze dei servizi,

visti i pareri pervenuti ed acquisiti agli atti della conferenza dei servizi,

richiamati integralmente i contenuti della premessa,

richiamate integralmente le prescrizioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 14-797 del 12 settembre 2005 e recepite le prescrizioni stabilite ai punti n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 di pagg. 15, 16, 17, 18, 19 ed ai punti 1, 2, 3, 4, 5 di pagg. 20 e 21 dell'atto deliberativo;

richiamate integralmente le prescrizioni contenute nella Determinazione dirigenziale n. 311 del 8.07.2008;

richiamati integralmente i contenuti delle Deliberazioni della conferenza dei servizi, di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 114/98 e art. 3 della L.R. n. 28/99, prott. n. 2800/DA1701 del 7.02.2008, 13404/DA1701 del 15.07.2008, 8415/DA1701 del 29.04.2008, 14224/DB1607 del 16.11.2011,

14226/DB1607 del 16.11.2011, 14228/DB1607 del 16.11.2011, 13104/17.1 del 5.11.2003 con le quali è stato deliberato positivamente il rilascio delle autorizzazioni amministrative commerciali per l'attivazione dei 6 centri commerciali in esame, subordinandoli a prescrizioni.

Per tutto quanto sopra esposto,

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

*delibera*

– di esprimere, tenuto conto di quanto dettagliatamente evidenziato in premessa, giudizio positivo di compatibilità ambientale contestualmente al giudizio positivo di valutazione d'incidenza comprensivo delle eventuali autorizzazioni ambientali, in merito agli insediamenti commerciali e viabilità e opere connesse del progetto complessivamente definito "Parco Commerciale Mondojuve" ubicato nei Comuni di Nichelino e Vinovo (TO) presentato dalla Società Campi di Vinovo Spa con sede in Torino via Vincenzo Vela n. 42, sottolineando che:

➤ le integrazioni fornite dal proponente, che non hanno modificato sostanzialmente il progetto depositato, sono state valutate positivamente dal punto di vista della compatibilità ambientale e sono state completamente recepite dalla Conferenza dei servizi;

➤ l'individuazione di un tracciato alternativo per la viabilità interna al Parco di Stupinigi (Complanare) risulta essere adeguato alle indicazioni fornite dal Piano d'Area del Parco naturale di Stupinigi approvato con D.G.R. n. 2 luglio 2012 n. 9-4066 e consente la preclusione al traffico veicolare ordinario di alcuni pregevoli tratti di viabilità storica interna al Parco di Stupinigi rispettando gli obiettivi del Protocollo d'intesa siglato tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Nichelino, l'Ente Parco di Stupinigi e l'Ente Parco Fluviale del Po – tratto torinese in data 21 aprile 2009;

➤ per quanto riguarda la Valutazione d'incidenza, relativamente al SIC "Stupinigi" ai sensi del D.P.G.R. 16.11.2001 n. 16/R il progetto è valutato positivamente alla condizione della conferma degli impegni a suo tempo assunti dalla Provincia di Torino in merito alla preclusione al traffico motorizzato del tratto di SP143 che verrà sostituita dalla nuova viabilità connessa al Parco Commerciale;

- di condizionare, per le motivazioni espresse in premessa, l'efficacia del presente provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

#### 1. COMPATIBILITÀ URBANISTICA

- Si raccomanda l'amministrazione comunale di Nichelino di recepire, qualora non lo avesse già fatto, la nuova strada "complanare" mediante una specifica variante al PRGC così come prescritto dall'art. 78 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante approvata con D.G.R. n. 2-10056 in data 22.07.2003.

#### 2. VIABILITÀ

- La realizzazione della viabilità obbligatoria e funzionalmente connessa all'attivazione dei 6 centri commerciali che dovrà essere realizzata, collaudata e/o consegnata anticipatamente in attesa di collaudo nel rispetto del cronoprogramma del 26.10.2011, suddivisa in due scenari, di seguito specificati:

*Primo scenario:* attivazione comparti A e B in Comune di Nichelino, in esso è prevista la realizzazione della seguente viabilità:

- asse Scarrone;

- asse Debouché a tre corsie e sottopasso a due corsie con obbligo di predisposizione per consentire la successiva realizzazione di quattro corsie (due per senso di marcia); il termine

“predisposizione” si deve intendere come “opere previsionali che permettano la realizzazione delle quattro corsie senza influenze sulla soprastante rotatoria e sulle corsie già costruite”;

- due rotatorie sull’asse Debouché con corsia di sfiocco (raccordo S.P. 143 – via Debouché) nella rotatoria Debouché 2;
- asse Perimetrale est;
- asse Centrale.

*Secondo scenario:* attivazione comparti C-D-E-F nel Comune di Vinovo, in esso è prevista la realizzazione della seguente viabilità:

- tutte le opere previste nello scenario 1;
- asse Rottalunga 1;
- sottopasso SP 143 (con rifunzionalizzazione 143);
- asse Complanare;
- adeguamento e messa in sicurezza SP 140;
- collegamento asse Garino;
- le opere di mitigazione e compensazione proposte.

- La predisposizione, secondo quanto definito con questo termine e sopra specificato, a quattro corsie dell’asse Debouché che deve essere realizzata già nel primo scenario e deve essere predisposta anche per la collocazione in situ degli impianti tecnologici necessari al funzionamento del sottopasso (locali pompe, cavidotti per l’illuminazione, ventilazione e tutto quanto risulti necessario per il corretto funzionamento nel rispetto delle norme) al fine di evitare successive demolizioni che possano cagionare interferenze con il traffico durante la realizzazione della seconda fase;

- prima del progetto esecutivo dovranno essere svolte le verifiche sui flussi di traffico e degli accordamenti durante la fase di cantierizzazione della viabilità esterna (come peraltro espressamente previsto a pag. 2 dell’Allegato 1 “Assetto della viabilità in fase di cantiere” delle integrazioni spontanee del proponente consegnate in data 5.06.2012) e che le stesse vengano trasmesse alla Provincia di Torino ed ai comuni interessati.

- La raccomandazione di verificare che la nuova rotonda su via Torino (adiacente svincolo di Stupinigi) possa essere unita a quella esistente, in modo da evitare due rotonde quasi limitrofe, anche in considerazione dell’elevato valore culturale dell’area espresso in particolare del D.M. 10 novembre 1959 inerente il viale di Stupinigi, che richiede di conservare le pregevoli visuali del complesso monumentale di Stupinigi.

- Tutte le prescrizioni derivanti dalla Convenzione che dovrà essere stipulata tra la Società e l’ATIVA previa la realizzazione della Complanare.

### 3. IMPATTO SULLA RETE IDRICA SUPERFICIALE

- Il proponente, dovrà nella successiva fase di progettazione esecutiva, redigere uno specifico studio idraulico della rete idrografica minore afferente l’area di intervento e le zone limitrofe, utilizzando un modello bidimensionale per meglio rilevare l’effettiva estensione dell’area di laminazione, trattandosi di zona pressoché pianeggiante. Ove dal suddetto studio dovessero risultare eventuali coinvolgimenti di potenziali fenomeni di esondazione verso abitazioni/settori antropizzati si richiede di predisporre e mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici all’uopo necessari, finalizzati alla messa in sicurezza delle zone interessate.

Area di laminazione, acque superficiali, interferenze con la rete irrigua

- Durante le fasi successive di progettazione della viabilità il proponente dovrà prendere accordi con i proprietari e i gestori dei terreni che ricadono nell'area di laminazione delle piene del rio Grivassola al fine di definire adeguati indennizzi a compensazione della perdita di valore dei terreni e della perdita di produzione agricola conseguente agli allagamenti, in relazione alla realizzazione dell'arginello previsto a continuazione della duna antirumore relativa alla variante della S.S. 23.
- Dovrà essere garantito anche per la nuova vasca di laminazione dei comparti A e B la possibilità di effettivo riutilizzo dell'acqua prevedendo la suddivisione della vasca in 2 settori in modo da garantire un volume di invaso della risorsa idrica sempre disponibile per il riuso della risorsa idrica (irrigazione, uso non potabile nei servizi, antincendio, altro).
- Relativamente alla sistemazione a verde del bacino di laminazione si richiede che al posto delle geostuoie vengano utilizzate, al fine di favorire il consolidamento delle sponde del bacino e la loro rivegetazione, reti in fibra naturale di juta a maglie aperte inerbite mediante idrosemina, oltre al previsto inserimento di talee di salice menzionato da progetto.
- Le operazioni di svuotamento del laghetto dovranno essere effettuate con modalità e tempistiche tali da non comportare un aggravio della capacità di smaltire le portate di piena del rio Grivassola ed evitare fenomeni di allagamento nell'abitato di Garino.
- Per quanto riguarda la possibilità di utilizzo del laghetto rinaturalizzato come ulteriore polmone temporale prima dello scarico nel rio Grivassola dovrà essere indicato il collegamento idraulico tra le vasche di laminazione e dovrà essere redatto un protocollo di gestione di tutte le vasche poste a presidio idraulico delle acque meteoriche sulla scorta delle indicazioni fornite dal piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del D.P.G.R. 1/R/2006 ("Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).
- Nelle fasi successive di progettazione il proponente dovrà verificare con i Consorzi Irrigui operanti nell'area di intervento le soluzioni individuate per lo smaltimento delle acque e per risolvere le interferenze con il reticolo irriguo esistente, nonché il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza. I Consorzi Irrigui operanti nell'area di intervento sono:
  - Patrimonio Fondazione Ordine Mauriziano, Ing. Rabino, Viale Magellano 1, Torino;
  - Consorzio Irriguo Bealere di Orbassano, c/o Municipio di Orbassano, P.zza Umberto I 5, Orbassano.
- Per quanto riguarda le vasche di fitodepurazione dovranno essere adottate misure atte a garantire che le stesse sostengano comunità igrofile ben strutturate e impediscano la percolazione nella falda degli inquinanti della piattaforma stradale. Data la superficialità della falda, il fondo del bacino dovrà essere impermeabilizzato a tenuta stagna. Al fine di adempiere compiutamente all'intenzione dichiarata in progetto di costituire piccoli habitat umidi, la configurazione della vasca finale del bacino dovrà essere meno regolare, con un contorno sinuoso delle sponde, profilo variato e scarico di troppo pieno solo superiore, in modo che l'acqua possa ristagnarvi più a lungo possibile a formare un vero e proprio stagno naturale e favorire l'instaurarsi di vegetazione acquatica. Lo scarico finale deve essere collegato al reticolo idrico superficiale.
- L'esecuzione di interventi di pulizia dei sedimenti e della vegetazione deve essere programmata a lungo termine al fine di ringiovanire l'area umida e prevenirne l'interramento.

- La scelta delle piantine igrofile, da mettere a dimora nell'area ribassata, dovrà ricadere su un ridotto numero di specie, privilegiando quelle più efficienti nell'assorbimento degli inquinanti e di uso comune negli impianti di fitodepurazione a flusso superficiale, quali *Phragmites communis*, *Thypha latifolia*, *Juncus effusus* e *Scirpus sylvaticus*.
- L'inerbimento delle aree del fondo non occupate dalle specie igrofile può non essere previsto qualora si ottengano aree con ristagno quasi permanente.

#### 4. IMPATTO SULLE ACQUE SOTTERRANEE

- Nelle fasi esecutive di progetto si prescrive di effettuare le “verifiche di modellizzazione numerica” al fine di valutare l'interferenza tra le opere in sotterraneo e la falda. In caso di esito negativo della modellizzazione, cioè nel caso di interferenza tra il manufatto e la falda, si dovrà provvedere alla progettazione e all'esecuzione delle opere atte a garantire la continuità idraulica della falda superficiale tra monte e valle del manufatto in progetto.

#### 5. ATTIVITA' DI CANTIERE

- prevedere nell'attività di cantiere le seguenti azioni di mitigazione degli impatti connessi ad esso:
  - a) dotare i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti di apposito sistema di copertura del carico nella fase di trasporto;
  - b) programma effettivo di innaffiamento delle aree di cantiere di 2 volte al giorno (che prevede la riduzione delle polveri totali del 50%) da implementare nei periodi più critici a seconda delle condizioni atmosferiche meno favorevoli per la diffusione di polveri;
  - c) delimitare le aree di cantiere con efficaci recinzioni antipolvere;
  - d) asportare e smaltire il terreno eventualmente contaminato nel caso di sversamenti accidentali, nel rispetto della normativa vigente e ripristinare il sito;
  - e) riutilizzare il suolo asportato ed opportunamente accantonato per la sistemazione delle aree a verde;
  - f) organizzare e gestire il cantiere in modo tale da minimizzare lo spostamento dei mezzi d'opera nei periodi di maggiore flusso di traffico e l'impatto causato, in particolare, alle abitazioni prossime all'area di lavoro dalle operazioni di demolizione, di movimentazione e smaltimento delle macerie;
  - g) tutelare le acque superficiali e sotterranee dai possibili reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, impermeabilizzare le aree di sosta e manutenzione delle macchine operatrici;
  - h) collettare le acque reflue provenienti dal cantiere alla fognatura comunale e, se necessario, chiarificarle o depurarle;
  - i) predisposizione di un adeguato protocollo per la programmazione della pulizia della viabilità pubblica limitrofa alle aree di cantiere (definizione del servizio di idrospazzatrice e ambito stradale di competenza);
  - l) gestire i rifiuti prodotti durante le fasi di cantiere, raccogliendo le diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti mediante appositi cassoni scarrabili, conferendoli ai soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento e/o al recupero piuttosto che alla discarica e prevedendo apposite procedure a cura della direzione lavori atte ad evitare l'interramento e la combustione dei rifiuti stessi; in particolare, le modalità di gestione dei rifiuti devono almeno considerare le seguenti indicazioni:

- conferire i rifiuti assimilabili agli urbani ai contenitori della raccolta urbana;
- destinare gli imballaggi ed assimilabili in carta, cartone, plastica, legno, ecc. al riutilizzo ed al riciclaggio;
- separare i rifiuti speciali non pericolosi in contenitori specifici;
- separare i rifiuti speciali pericolosi (la cui pericolosità può essere desunta dalle schede di sicurezza e dalle etichette) in recipienti specifici ed idonei ai rischi di queste sostanze;
- stoccare i rifiuti liquidi pericolosi (olio esausto, acidi grassi in olio minerale, liquidi di lavaggio delle attrezzature, ecc.) in contenitori etichettati e posizionati in un luogo coperto, utilizzando un bacino di contenimento per contenere eventuali sbandamenti.

- Durante la fase di cantiere, per tutte le lavorazioni che saranno realizzate in prossimità dei canali irrigui e dei corsi d'acqua dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare

intorbidamenti delle acque e sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque.

– Per quanto riguarda le aree agricole interferite dall'opera in progetto, dovrà essere consentito l'accesso ai fondi durante la fase di cantiere.

– Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Le aree di cantiere, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali e quelle utilizzate per la realizzazione delle piste di cantiere e della viabilità temporanea dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità.

– Per quanto attiene alla gestione degli inerti si evidenzia che nel documento di gestione terre e rocce da scavo (marzo 2012) si dichiara che la parte di materiale di scavo non riutilizzabile in sito verrà gestito, ove possibile, come terra e roccia da scavo ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e, in alternativa come rifiuto. In merito alla dichiarazione della ditta Pierino Piero srl allegata al documento di gestione delle terre e rocce da scavo, dove viene sottoscritto un impegno a ritirare sino a 150.000 mc di terreni per la realizzazione dell'intervento di ritombamento di un setto di separazione presso il bacino artificiale della cava Zucca e Pasta spa nel comune di La Loggia si ritiene non esaustiva la documentazione prodotta in merito alla compatibilità dell'intervento proposto con le concentrazioni di contaminante riscontrate nei campioni di terreno prelevati per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, in funzione dell'effettiva classificazione dell'area di previsto intervento. A tal proposito si rammenta che per la gestione dei materiali derivanti dalle attività di demolizione e scavo è necessario seguire le seguenti indicazioni:

*Materiali derivanti dalle attività di scavo:* Ai sensi della normativa vigente, fatto salvo quanto indicato dall'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il terreno derivante dalle operazioni di scavo può essere esonerato dal regime dei rifiuti purché si possa dimostrare che le terre e rocce in questione rispettino tutte le condizioni di cui all'art. 186 del medesimo testo normativo, e cioè:

a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;

c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

e venga approvato dall'autorità titolare del procedimento il relativo piano di gestione secondo le indicazioni riportate nelle Linee Guida Regionali di cui alla DGR 24-13302 del 15.02.2010.

Nel caso in cui, durante l'attività di scavo, emergano evidenze di contaminazione (ad es. ritrovamento di rifiuti interrati o di frazioni merceologiche identificabili come rifiuti, colorazioni



particolari incompatibili con la geologia del sito, ecc.), dovrà esserne data immediata comunicazione agli Enti, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 ed all'Arpa ed attivati gli accertamenti tecnici necessari.

Le terre e rocce che provengono dal sito oggetto di un intervento di bonifica non risulta essere soddisfatto il punto e) di cui sopra, pertanto il terreno derivante dagli scavi dovrà essere gestito come rifiuto e classificato con i codici CER 17 05 03\* o CER 17 05 04.

*Materiali derivanti dalle attività di demolizione:* Il terreno proveniente da scavi superficiali e deviazione sottoservizi (condotte fognarie, linee elettriche e telefoniche...) e genericamente il terreno con presenza di materiali di riporto, con frammenti lateritici o frammisti a rifiuti non è assoggettabile alle procedure previste per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. Si ritiene quindi che lo stesso debba essere gestito come rifiuto e, subordinatamente all'esecuzione del test di cessione di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., possa essere riutilizzato in procedura semplificata secondo quanto previsto dal citato Decreto.

Più in generale, il D.Lgs. 152/06 (Art. 183, Comma 1) definisce come rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla Parte Quarta dello stesso decreto e di cui il detentore (inteso come produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene) si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Quindi nel caso di interventi di demolizione, i materiali derivanti dovranno essere classificati come rifiuti.

Durante le fasi di demolizione si presume che vengano prodotti i seguenti rifiuti:

*CODICE CER DESCRIZIONE:*

17 01 01 cemento

17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 04 05 ferro e acciaio

17 09 03\* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose

17 09 04 rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione

L'elenco di cui sopra è da ritenersi esemplificativo e non necessariamente esaustivo.

I materiali inerti derivanti dalla demolizione di locali e strutture di fondazione dei fabbricati preesistenti possono essere gestiti secondo le seguenti modalità:

– gestiti direttamente come rifiuti e quindi smaltiti o recuperati presso impianto esterno autorizzato;

– riutilizzati in sito o fuori sito come materia prima seconda trasportabile con documento di trasporto previo trattamento in cantiere mediante impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi autorizzato ai sensi dell' art. 208 del D.Lgs. 152/06.

Gli eventuali rifiuti con codice CER 17 09 03\* dovranno essere gestiti separatamente dal resto dei materiali.

– per la prevenzione dell'inquinamento ambientale l'impresa sarà tenuta a valutare preventivamente la migliore dislocazione del cantiere (ubicazione, dimensionamento e modalità di gestione), degli impianti fissi e di tutti i sistemi necessari per lo smaltimento controllato degli inquinanti provenienti dalle lavorazioni previste garantendone, nel tempo, la verifica della capacità e dell'efficacia; allo stesso scopo devono essere concordati con i Comuni di volta in volta interessati, i punti di accesso al cantiere nonché i percorsi ottimali;

– l'impresa dovrà ottenere tutte le autorizzazioni in campo ambientale derivanti da leggi e regolamenti (es. autorizzazione allo scarico di acque reflue civili e/o industriali, autorizzazioni per le emissioni in atmosfera degli impianti di betonaggio, frantumazione-vagliatura, recupero di inerti,...);

- le prescrizioni e mitigazioni devono essere applicate con gradualità differenziate sulla base di criteri di valutazione degli impatti (severità, durata, reversibilità) considerando i diversi livelli di coinvolgimento territoriale;
- la predisposizione della fase cantiere dovrà essere effettuata con un'accurata revisione di tutte le aree previste dal progetto, cercando di ottimizzare gli spazi disponibili e le occupazioni permanenti sulla base di reali esigenze lavorative, gestionali e di sicurezza, valutando, per quanto possibile, le trasformazioni urbane in atto in un contorno significativo ad esse;
- per ogni area di cantiere dovrà essere indicata in cartografia l'ubicazione e l'estensione precisa della stessa e dovrà essere redatto uno specifico studio sul recupero successivo di tutte le aree interessate dall'intervento;
- nella predisposizione dei capitolati d'appalto occorre prevedere idonee aree di deposito temporaneo e di cantiere; particolare cura deve essere rivolta nella preparazione delle superfici dei piazzali di stoccaggio, in modo da evitare che, con la movimentazione dei materiali con automezzi, si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree di utilizzo, creando o incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e disperse in atmosfera;
- occorre limitare al minimo indispensabile l'utilizzo di fonti di energia elettrica autoprodotta con gruppi elettrogeni al fine di ridurre le sorgenti di rumore e le fonti di inquinanti aereodispersi presenti nelle aree di cantiere. Il funzionamento di impianti fissi e/o mobili all'interno delle aree di cantiere deve avvenire tramite alimentazione di rete;
- dovranno trovare piena attuazione tutte le forme di minimizzazione degli impatti già individuate dal proponente nello studio di impatto ambientale;
- le acque reflue provenienti dal cantiere e dalle aree di lavorazione (attività che generano scarichi di tipo idrico) dovranno essere coltate alla fognatura comunale e, qualora fosse necessario, sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione per consentire la restituzione in conformità al D. L.vo 152/06 e s.m.i.;
- per ogni area di cantiere dovrà essere valutata la necessità di ricorrere ad autorizzazioni in deroga previste ai sensi della L. 447/95 e s.m.i.; valutando in modo particolare:
  - modalità di svolgimento delle attività di cantiere (durata assoluta, durata giornaliera, orari di esercizio, giorni e orari di utilizzo di sorgenti sonore);
  - descrizione, ubicazione e caratteristiche tecniche delle sorgenti sonore, nonché l'indicazione dei loro dati di targa acustici;
  - tipologia e caratteristiche tecniche degli interventi di mitigazione acustica previsti;
  - calcolo previsionale dei livelli sonori nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati.

## 6. INTERVENTI DI RECUPERO, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE

- Durante le fasi successive di progettazione il proponente dovrà prendere accordi con il Comune di Vinovo, prevedendo precisi impegni per la progettazione e la realizzazione degli interventi di completamento della rete ecologica secondo lo schema riportato nella "Carta della rete ecologica locale" predisposta da ARPA nel 2005. Tali interventi dovranno essere anche concordati con il Settore VIA/VAS dell'ARPA Piemonte.

- Tra gli interventi di compensazione ambientale da realizzarsi preferibilmente lungo le aste fluviali, dovrà essere prevista la realizzazione di una scala di risalita per l'ittiofauna in corrispondenza del ponte di corso Unione Sovietica. A tal proposito i sopralluoghi ed i campionamenti eseguiti dalla Provincia di Torino hanno evidenziato che l'ittiofauna riesce a superare i due salti più a valle, mentre risulta impossibile oltrepassare quello posto più a monte. Conseguentemente la scala di risalita interesserebbe solo il tratto a monte.
- Per quanto riguarda il rimboschimento previsto presso il Rio Gambrè, il progetto esecutivo dovrà descrivere in dettaglio le modalità e le caratteristiche dell'intervento, che dovranno essere concordate con l'Ente di Gestione del Parco naturale di Stupinigi e con il Settore VIA/VAS dell'ARPA Piemonte. In particolare dovrà essere rivista la scelta delle specie arboree ed arbustive da impiegare, riducendo il numero delle essenze ed escludendo le specie ecologicamente inadatte alle condizioni stazionali.
- Il progetto esecutivo dovrà sviluppare dettagliatamente gli interventi di miglioramento boschivo previsti nell'ambito di un piccolo bosco esistente in prossimità dell'asse complanare in affiancamento all'area della Società Ippica Torinese, in parte invaso da robinia, e che sia corredato da un piano selvicolturale. Anche tali interventi dovranno essere concordati con i soggetti sopra indicati.
- Al fine di assicurare la riuscita degli interventi di inserimento paesaggistico, di ripristino, di mitigazione e di compensazione ambientale, si prescrive che siano eseguite le opportune cure colturali periodiche almeno nei primi 3 anni dall'impianto.
- Il terreno agrario ottenuto dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e dovrà essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale. Il progetto esecutivo dovrà indicare le aree destinate allo stoccaggio del terreno di scotico e dovrà specificare le dimensioni e la geometria dei cumuli, nonché le modalità di conservazione e manutenzione degli stessi in relazione ai tempi di stoccaggio del materiale e di ripristino ambientale dei luoghi. Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria.
- Nella fase di predisposizione del progetto esecutivo della viabilità, la progettazione dei passaggi per la fauna e dei relativi impianti di specie arboree ed arbustive con funzione di invito dovrà essere sviluppata secondo le indicazioni contenute nella pubblicazione "Fauna selvatica ed infrastrutture lineari. Indicazioni per la progettazione di misure di mitigazione degli impatti delle infrastrutture lineari di trasporto sulla fauna selvatica" (Regione Piemonte e ARPA Piemonte, 2005), scaricabile alla pagina [http://www.regione.piemonte.it/agri/osserv\\_faun/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/osserv_faun/index.htm) nella sezione "Pubblicazioni".
- Nel caso in cui fossero utilizzate barriere antirumore realizzate con pannelli fonoassorbenti trasparenti, questi dovranno essere realizzati con materiali opachi o colorati o satinati o idoneamente serigrafati, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti, in modo da risultare visibili all'avifauna ed evitare collisioni.
- Al fine di migliorare l'effetto di mitigazione nei confronti dell'avifauna, si raccomanda di fare riferimento alla pubblicazione "Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli" (Stazione ornitologica svizzera Sempach, 2008), scaricabile dal sito [http://www.windowcollisions.info/public/leitfaden-voegel-und-glas\\_it.pdf](http://www.windowcollisions.info/public/leitfaden-voegel-und-glas_it.pdf).

- gli interventi di ripristino vegetativo di compensazione arborea siano effettuati contestualmente alle opere viarie in progetto; il corridoio arboreo–arbustivo previsto lungo la complanare sia realizzato con una elevata percentuale di alberi ad alto fusto, tipici del luogo, che consenta nel più breve tempo possibile di realizzare un efficace filtro visivo;
- sia interrotta, con elementi vegetali arborei e/o arbustivi, la continuità visiva della prevista barriera protettiva antiabbagliamento, prevista nella fascia di separazione tra la nuova complanare e la tangenziale;
- per la realizzazione delle opere in c.a. previste (muri d’ala, parapetti, ecc.) siano utilizzate tecniche costruttive che consentano di ottenere un elevato livello qualitativo delle finiture esterne;
- il proponente dovrà produrre una chiara progettazione esecutiva onde rappresentare e collocare planimetricamente gli interventi di rinaturalizzazione e recupero ambientale previsti, con la preferenziale adozione di tecniche di Ingegneria Naturalistica, per la ricostruzione morfologica dei siti, per il consolidamento e la sistemazione superficiale dei terreni, nonché per il contenimento e la mitigazione dell’impatto ambientale e per il reinserimento paesaggistico dei luoghi alterati durante i lavori e delle infrastrutture edificate. A tal proposito dovranno essere prodotti elaborati completi (relazioni tecniche, planimetrie, sezioni, assonometrie, particolari costruttivi ecc.), propri della progettazione esecutiva, atti a descrivere le opere progettate; in particolar modo per quanto attiene agli interventi di miglioramento forestale previsti nell’ambito del boschetto esistente vicino all’area della Società Ippica Torinese, appena menzionati nella “Relazione Tecnica e Ambientale”. Ai fini di una corretta valutazione quali-quantitativa degli interventi di rinaturalizzazione e recupero ambientale previsti si deve trovare riscontro nell’analisi prezzi e nel computo metrico del progetto esecutivo, nonché negli allegati relativi alla definizione dei piani di manutenzione delle opere previsti ai sensi delle vigenti normative di legge, limitatamente alle opere che saranno dimesse ai comuni: in particolare si dovrà porre attenzione alla definizione dei piani di manutenzione e gestione dei bacini di fitodepurazione al fine di evitarne l’interramento;
- in relazione ai soggetti arbustivi ed arborei di previsto impiego si prescrive che questi siano messi a dimora secondo le consuete pratiche della forestazione urbana (tutori, pacciamature ecc.) e siano appartenenti esclusivamente a specie autoctone; a tal proposito in riferimento alla figura 7.4/1 della “Relazione Tecnica e Ambientale”, relativamente alle specie indicate in legenda, si richiede che non vengano utilizzate *Deutzia*, *Forsythia*, *Spiraea*, *Paulownia tormentosa*, *Syringa vulgaris*, in quanto specie invasive o di livello incerto, che potrebbero quindi in futuro determinare un impatto nell’ambito della componente vegetazionale; inoltre si richiede che non venga utilizzata *Pterocarya fraxinifolia* essendo la stessa una pianta non invasiva ma comunque non autoctona;
- per quanto riguarda invece gli inerbimenti, non essendo emerso dalla “Relazione Tecnica e Ambientale” l’elenco delle specie da utilizzare nel miscuglio, si richiede che le specie per la semina siano esclusivamente autoctone e che la composizione del miscuglio preveda una maggiore percentuale di leguminose rispetto alle graminacee;
- in merito alle dune antirumore e di isolamento idraulico rivegetate previste da progetto, si richiede che esse siano realizzate con un angolo massimo di 30°;
- si raccomanda che nella progettazione e nella direzione dei lavori delle opere a verde in fase esecutiva siano coinvolti professionisti esperti nelle problematiche inerenti il recupero ambientale dei siti ed il verde pubblico (dottori forestali, dottori agronomi, ecc.), nel rispetto della normativa vigente in materia di competenze professionali;

- si raccomanda che la progettazione esecutiva contenga specifiche previsioni e clausole dedicate alle modalità di realizzazione dei lavori nella logica della massima attenzione alla riduzione della alterazione dei luoghi (ad. es. tipologia dei mezzi, stagionalità delle opere ecc.), e relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell'ultimazione dei lavori;
- preventivamente alla fase di progetto esecutivo sia eseguito un sopralluogo congiunto con l'ente di Gestione e ARPA per marcare le piante che dovranno essere salvaguardate dalla distruzione in fase di cantiere e valutare la relativa obbligatoria compensazione per quelle abbattute.
- In merito alla mobilità dell'area in esame, tra gli interventi di mitigazione in fase di esercizio sarebbe opportuno prevedere per l'area in esame l'adozione di un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) e la nomina di un responsabile della mobilità aziendale, definito Mobility Manager Aziendale (nel seguito MM Aziendale), con il compito di razionalizzare e ottimizzare gli spostamenti sistematici del personale, soprattutto promuovendo il trasporto collettivo e introducendo forme innovative di trasporto meno inquinanti, che puntino a ridurre l'uso individuale dell'auto privata; il Mobility Manager è prevista D.M.AMBIENTE del 27.03.1998 per le aziende con più di 300 dipendenti in un'unica sede (o con 800 dipendenti su più sedi).

#### 7. INQUINAMENTO LUMINOSO E FAUNA

- Il progetto esecutivo dovrà essere corredato da un progetto illuminotecnico e da un piano di gestione dell'impianto di illuminazione esterna del parco commerciale, che preveda la riduzione dell'illuminazione nelle ore notturne e opportune limitazioni delle installazioni pubblicitarie poste sul lato rivolto verso il Sito di Importanza Comunitaria "Stupinigi" (nonché Parco naturale), in modo da contenere la radiazione luminosa entro livelli compatibili con la salvaguardia dei bioritmi della fauna locale e l'orientamento di quella migratoria. Tale piano dovrà essere concordato con il Settore VIA/VAS dell'ARPA Piemonte, tenendo conto delle politiche regionali orientate alla riduzione dell'inquinamento luminoso.
- Al fine di limitare i fenomeni di inquinamento luminoso, particolarmente problematici per la fauna selvatica quando si verificano in prossimità di aree naturali, si prescrive di realizzare l'illuminazione della nuova viabilità, ed in particolare delle nuove rotatorie in progetto, utilizzando un sistema tangenziale di illuminazione bassa e diffusa ed evitando le torri-faro.

#### 8. INQUINAMENTO ACUSTICO E FAUNA

- Sia realizzata una verifica acustica a distanza anche maggiore di 250 m ed un rilievo quantitativo dei chiroterri effettuato in area idonea (al margine boschivo) confrontando ante e post operam al fine di evidenziare eventuali trend negativi e rafforzare i dispositivi di barriera nel caso di concomitante superamento dei limiti e calo demografico della popolazione dei chiroterri.
- Al fine di ridurre i livelli di immissione acustici, la duna antirumore prevista in progetto dovrà essere vegetata con i criteri ritenuti idonei per attenuare la pressione acustica del traffico, consistenti nell'utilizzo di impianti fitti di specie diverse in modo da riempire ogni vuoto sfruttando l'intreccio di chiome, rami, foglie per ottenere una barriera fittamente stratificata. Considerando che le sempreverdi non fanno parte del corredo della vegetazione locale, la scelta delle specie da impiegare dovrà ricadere preferibilmente sulle latifoglie, privilegiando quelle molto vigorose e ramosi, a foglia larga con orientamento della foglia ortogonale all'andamento dell'onda sonora.

– A maggior tutela della fauna selvatica si richiede che, in condizioni di esercizio della viabilità, sia effettuata una verifica di dettaglio dei livelli sonori all'interno del Parco naturale di Stupinigi (nonché S.I.C. "Stupinigi") nella fascia esterna ai 250 metri della fascia di pertinenza acustica dell'asse Complanare e dell'Asse Debouché. Nel caso in cui si evidenziasse il superamento dei livelli limite di riferimento della classe I di zonizzazione acustica dovrà essere valutata l'opportunità di realizzare ulteriori opportuni accorgimenti di mitigazione.

#### 9. INQUINAMENTO ATMOSFERICO E VEGETAZIONE

– Al fine di una maggiore tutela della zona boscata del Parco di Stupinigi, il progetto esecutivo dovrà essere corredato da un piano di monitoraggio relativamente ai parametri ozono, NOx e VOC, concordato con il Settore VIA/VAS dell'ARPA Piemonte;

– tutte le macchine operatrici "off road" dotate di motore a combustione a ciclo diesel devono essere dotate di specifici sistemi di contenimento del particolato ad alta efficienza (non inferiore al 90% di abbattimento) omologati dal Ministero dei Trasporti.

#### 10. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

– Le opere da realizzare che possono avere ricadute in ambito di elettromagnetismo sono inerenti l'alimentazione elettrica, in Media Tensione (MT), del complesso commerciale. Il proponente dovrà trasmettere al Comune territorialmente interessato il tracciato della linea e l'ubicazione della cabina di trasformazione MT-BT realizzati comprensivi delle distanze di prima approssimazione (DPA) calcolate ai sensi della vigente normativa.

#### 11. GESTIONE RIFIUTI IN FASE DI ESERCIZIO

– Dovranno essere previste e realizzate idonee strutture per la raccolta differenziata dei rifiuti, compresi i rifiuti da imballaggio (in particolare gli imballaggi secondari e terziari), i RAEE (da suddividersi in raggruppamenti da R1 a R5) e le pile/accumulatori, onde consentire alla società che gestirà il centro commerciale di adottare tutte le necessarie precauzioni al fine di evitare una commistione di rifiuti che precluderebbe la possibilità di massimizzare il recupero dei rifiuti da parte dell'impresa di raccolta e recupero, cui verranno conferiti i rifiuti stessi;

– per la raccolta differenziata efficace in tutti i luoghi dell'insediamento commerciale (aperti al pubblico e non) è opportuna la coerenza con i sistemi di raccolta differenziata adottati dal gestore del servizio pubblico dei Comuni, al fine di adottare lo stesso sistema di raccolta già in essere nei Comuni interessati dall'intervento.

#### 12. MONITORAGGI

– Dovrà essere effettuato un monitoraggio idrico realizzando già in ante operam campagne di analisi quali-quantitativa e biologica sulla qualità delle acque dei canali ricettori a valle dello scarico. Tale monitoraggio dovrà essere preventivamente concordato con il Settore VIA/VAS dell'ARPA Piemonte.

– Dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/1998. Inoltre, dovranno essere concordate col Dipartimento ARPA territorialmente competente le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati. Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere all'ARPA Piemonte, Coordinamento Centrale VIA - VAS e Dipartimento competente per il territorio una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, ed integrate da quelle contenute nel presente atto;

– durante lo svolgimento delle attività di cantiere dovrà essere eseguita una serie di monitoraggi acustici atti a verificare la correttezza di quanto previsto nello studio di impatto acustico di dettaglio. Le modalità di acquisizione e di analisi dei dati di monitoraggio dovranno essere preventivamente concordate con A.R.P.A.;

– si ritiene opportuno che venga individuata una persona fisica, con la qualifica di tecnico competente in acustica ai sensi della L. 447/95, con l'incarico di seguire l'evoluzione delle attività di cantiere sotto il profilo acustico, verificare in ogni fase la migliore attuazione degli interventi di abbattimento del rumore e progettare eventuali misure aggiuntive di tutela ambientale. Tale figura dovrà svolgere anche il ruolo di interlocutore con gli organi preposti al controllo in merito alle problematiche di carattere acustico;

– il progetto dovrà essere integrato da un adeguato piano di monitoraggio della qualità dell'aria da condividere con l'Ente di controllo e il piano stesso dovrà essere oggetto di revisione sulla base degli affinamenti progettuali da stabilirsi in fase esecutiva; dovranno essere concordate con ARPA le modalità attuative e le tempistiche previste durante la fase ante operam, di cantiere e post operam;

– ed inoltre di condizionare l'efficacia del presente provvedimento al rispetto delle prescrizioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 14-797 del 12 settembre 2005;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 40/98, il presente provvedimento ricomprende le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 26 comma 7 e seguenti della l.r. n. 56/77 s.m.i. rilasciata dalla Direzione Attività Produttive – Settore Programmazione del Settore Terziario commerciale della Regione Piemonte con Determinazione dirigenziale n. 295 del 12.07.2012;

- parere prot. n. 24661/DB0814 del 18.07.2012 rilasciato dalla Direzione Programmazione strategica – Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Piemonte – competente dell'autorizzazione regionale in adempimento all'art. 146 de D.Lgs. 42/2004, specificando che ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.Lgs. 42/2004 la presente relazione è inviata al Soprintendente ai fini del pronunciamento del parere vincolante e che tale relazione potrà essere considerata autorizzazione paesaggistica solo a fronte dell'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente o nel caso in cui tale parere non sia reso nei termini stabiliti dalla legge;

- di dare atto che dovranno essere acquisiti, secondo le modalità previste dalla normativa di settore vigente, gli atti autorizzatori e concessori, non ricompresi nel provvedimento in oggetto, relativi a:

- autorizzazione regionale preventiva al rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 26 commi 7 e seguenti della L.R. n. 56/77 s.m.i.; per la realizzazione dei 4 centri commerciali previsti nel comune di Vinovo;

- permessi di costruire ai sensi del D.P.R. n. 389/2001;

- autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di distribuzione di carburanti da richiedere al comune di competenza;

- opere viabilistiche: autorizzazioni ai sensi della L. 163/2006;

- autorizzazioni da parte degli enti proprietari delle reti di servizi: elettrodotto, gasdotto, acquedotto e fognatura, reti fonìa e dati, oggetto di intervento;

- autorizzazione paesaggistica preventiva alla realizzazione di interventi non specificatamente e dettagliatamente indicati nella documentazione progettuale trasmessa (es. la nuova cabina elettrica ubicata entro i rami dello svincolo Debouchè), ovvero di eventuali modifiche progettuali che si

rendessero necessarie in fase di predisposizione della progettazione esecutiva, qualora ricadenti in ambiti soggetti a tutela paesaggistica;

- ogni altra autorizzazione non menzionata nel presente atto si rendesse necessaria;

- di richiamare i contenuti e le prescrizioni delle Deliberazioni della conferenza dei servizi, di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 114/98 e art. 3 della l.r. n. 28/99, prot. nn. 13097/17.1 del 5.11.2003, 2800/DA1701 del 7.02.2008, 13404/DA1701 del 15.07.2008, 8415/DA1701 del 29.04.2008, 14224/DB1607 del 16.11.2011, 14226/DB1607 del 16.11.2011, 14228/DB1607 del 16.11.2011, 13104/17.1 del 5.11.2003 con cui è stato deliberato positivamente il rilascio delle autorizzazioni amministrative commerciali per l'attivazione dei centri commerciali previsti negli Edifici A e B nel comune di Nichelino e negli edifici C, D, E e F nel comune di Vinovo;

- di subordinare il rilascio dei Permessi di costruire relativi alla realizzazione degli Edifici commerciali A e B previsti nel comune di Nichelino al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) al rispetto di tutte le prescrizioni riportate nel presente dispositivo che saranno, ai sensi del comma 9 dell'art. 26 della l.r. n. 56/77 s.m.i., oggetto di integrazione allo schema di Convenzione allegato alla D.C.C. n. 25 del 31.03.2011 di approvazione della Variante n. 2 al PEC n. 94 "Mondo Juve;

- b) al rispetto dei contenuti progettuali in ordine alla viabilità richiamati in premessa;

- c) al rispetto delle prescrizioni contenute nelle Deliberazioni della Conferenza dei servizi prot. nn. 13097/17.1 del 5.11.2003, 2800/DA1701 del 7.02.2008, 13404/DA1701 del 15.07.2008 e rettifica prot. n. 13852/DA1701 del 21.07.2008 relativamente al Comparto A e prot. nn. 13099/17.1 del 5.11.2003, 8415/DA1701 del 29.04.2008 relativamente al Comparto B, richiamate in premessa;

- d) al rispetto delle prescrizioni relative alla realizzazione del manufatto di cui al presente provvedimento finale di giudizio di compatibilità;

- e) al rispetto di tutte le superfici, interne ed esterne, degli insediamenti commerciali, in particolare:

***Edificio A – Centro commerciale classico***

- la superficie lorda di calpestio complessivamente pari a mq 20.875

- la superficie destinata alla vendita complessivamente pari a mq. 12.000 tutta situata al piano terra di cui:

- complessivi mq 7.500 destinati ad una grande struttura di vendita alimentare ed extralimentare (G-SM2);

- complessivi mq 251 destinati ad una media struttura di vendita extralimentare (M-SE1)

- complessivi mq 402 destinati ad una media struttura di vendita extralimentare (M-SE2)

- complessivi mq 401 destinati ad una media struttura di vendita extralimentare (M-SE2)

- complessivi mq 401 destinati ad una media struttura di vendita extralimentare (M-SE2)

- complessivi mq 910 destinati ad una media struttura di vendita extralimentare (M-SE3)

- n. 14 esercizi di vicinato inferiori a mq 250 di superficie di vendita per complessivi mq 2.135

- la superficie destinata a magazzino complessivamente pari a mq. 2.021,61 tutta situata al piano terra;

- la superficie destinata a zona lavorazioni complessivamente pari a mq 832 tutta situata al piano terra;

- la superficie destinata a gallerie e corridoi complessivamente pari a mq 4.045,72 tutta situata al piano terra;

- la superficie destinata ad attività accessorie (servizi, uffici, spogliatoi, ecc.) complessivamente pari a mq 738,01 tutta situata al piano terra;

- la superficie destinata ad attività di servizio (somministrazione, ecc.) complessivamente pari a mq 774,66 tutta situata al piano terra;

- la superficie destinata a servizi pubblici o di uso pubblico pari a complessivi mq 24.442 destinati a parcheggi pubblici o di uso pubblico corrispondenti a n. 982 posti auto tutti situati al piano di



campagna, afferenti il Comparto A ed a complessivi mq 13.458 destinati a verde pubblico afferenti entrambi i comparti;

- il fabbisogno totale minimo inderogabile di posti a parcheggio afferenti la tipologia di struttura distributiva G-CC2 - centro commerciale classico pari a complessivi a n. 1.776 posti auto corrispondenti a mq 47.386 (art. 21 comma 2 della l.r. n. 56/77 s.m.i. e art. 25 D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificata con D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006);
- la dotazione totale minima di aree destinate a parcheggio pubblico o di uso pubblico secondo la definizione progettuale pari a complessivi n. 982 posti auto corrispondenti a mq 24.442 tutti situati al piano di campagna destinati a parcheggi pubblici o di uso pubblico afferenti l'Edificio A – centro commerciale classico che non dovrà mai essere inferiore a n. 888 posti auto pari a 23.088 mq corrispondente al 50% del fabbisogno di cui all'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999, così come modificata dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006 in quanto detta quota risulta superiore al fabbisogno dell'art. 21 comma 1 sub 3);
- il totale della superficie destinata a parcheggi e autorimesse private corrispondente a mq 24.691 e pari a n. 811 posti auto di cui: mq 5.280 pari a n. 138 posti auto situati al piano di campagna e mq 19.411 pari a n. 673 posti auto situati nell'interrato dell'edificio, destinati a parcheggi ed autorimesse private afferenti l'Edificio A – centro commerciale classico, che non dovrà mai essere inferiore a mq 15.046 nel rispetto della L.122/89;

### ***Edificio B – Centro commerciale classico***

- la superficie lorda di calpestio complessivamente pari a mq 13.834;
- la superficie destinata alla vendita complessivamente pari a mq. 7.671 tutta situata al piano terra di cui:
  - complessivi mq 258 destinati ad una media struttura di vendita extralimentare (M-SE1)
  - complessivi mq 474 destinati ad una media struttura di vendita extralimentare (M-SE2)
  - complessivi mq 490 destinati ad una media struttura di vendita extralimentare (M-SE2)
  - complessivi mq 1.486 destinati ad una media struttura di vendita extralimentare (M-SE3)
  - n. 57 esercizi di vicinato con superficie di vendita inferiore a 250 mq per complessivi mq 4.963;
- la superficie destinata a magazzino complessivamente pari a mq. 693,25 tutta situata al piano terra;
- la superficie destinata a galleria/corridoi complessivamente pari a mq 3854,54;
- la superficie destinata ad attività accessorie (servizi igienici, ecc.) complessivamente pari a mq 449,91 tutta situata al piano terra;
- la superficie destinata ad attività di servizio (somministrazione.) complessivamente pari a mq 716,3 tutta situata al piano terra;
- la superficie destinata a carico/scarico merci complessivamente pari a mq. 972;
- la superficie destinata a servizi pubblici o di uso pubblico pari a complessivi mq 9.998 destinati a parcheggi pubblici o di uso pubblico corrispondenti a n. 384 posti auto tutti situati al piano di campagna, afferenti il Comparto B ed a complessivi mq 13.458 destinati a verde pubblico afferenti entrambi i comparti;
- il fabbisogno totale minimo inderogabile di posti a parcheggio afferenti la tipologia di struttura distributiva G-CC2 - centro commerciale classico pari a complessivi n. 737 posti auto corrispondenti a mq 20.080 (art. 21 comma 2 della l.r. n. 56/77 s.m.i. e art. 25 D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificata con D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006);
- la dotazione totale minima di aree destinate a parcheggio pubblico o di uso pubblico secondo la definizione progettuale pari a complessivi n. 384 posti auto corrispondenti a mq 9.998 tutti situati al piano di campagna afferenti l'Edificio B – centro commerciale classico che non dovrà mai essere inferiore a n. 369 posti auto pari a 9.594 mq corrispondente al 50% del fabbisogno di cui all'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999, così come modificata dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006 in quanto detta quota risulta superiore al fabbisogno dell'art. 21 comma 1 sub 3);

▪ il totale della superficie destinata a parcheggi e autorimesse private corrispondente a mq 21.078 pari a n. 773 posti auto tutti situati al piano interrato afferenti l'Edificio B – centro commerciale classico che non dovrà mai essere inferiore a mq 10.161 nel rispetto della L. 122/89;

f) alla stipula, ai sensi del comma 9 dell'art. 26 della l.r. n. 56/77 s.m.i., della Convenzione conforme allo schema di Convenzione allegato alla D.C.C. n. 25 del 31.03.2011 di approvazione della Variante n. 2 al PEC n. 94 “Mondo Juve ed in cui siano univocamente individuati tutti gli elementi elencati al precedente punto e);

g) al rispetto della piena conformità dell'intervento alle prescrizioni delle norme dei piani urbanistici generali e degli strumenti edilizi vigenti ed adottati e del Regolamento Igienico Edilizio del Comune di Nichelino;

h) al rispetto delle norme relative all'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla L. 118/1971 e al D.P.R. 27.4.1978 n. 384 per gli interventi su aree pubbliche o ad uso pubblico, ed alla L. 13/1989 e al D.M. 14.6.1989 per i restanti interventi;

i) al rispetto delle norme dettate dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di cui al D.L. 30.4.1992 n. 285 e al D.P.R. 16.12.1992 n. 495, così come modificato dal D.P.R. 26.4.1993 n. 147;

j) al rispetto delle norme in materia di commercio contenute nel Decreto legislativo del 31.3.1998 n. 114.

- di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di tre anni dalla data del presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 9 della L.R. 40/1998, ed è condizionato all'ottemperanza, di tutte le prescrizioni sopra dettagliate, la cui realizzazione costituisce vincolo per la fase realizzativa e di esercizio dell'opera;

- di prendere atto dei pareri espressi e dei contributi formulati dai soggetti interessati in sede di Conferenza dei Servizi e di considerare acquisito l'assenso degli Enti, che regolarmente convocati, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell'ambito della Conferenza dei Servizi medesima;

- di stabilire altresì che il proponente comunichi all'Arpa competente per territorio la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo;

- di dare atto che ARPA provvederà, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 40/1998, ad assicurare il controllo delle condizioni previste per la realizzazione;

- di dare atto che alla Provincia di Torino spetta il controllo del rispetto della cronologia e del coordinamento delle opere di viabilità connesse alla realizzazione dei due centri commerciali.

Copia della Determinazione dirigenziale regionale n. 295 del 12.07.2012 di autorizzazione regionale ex art. 26 comma 7 e seguenti della l.r. n. 56/77 s.m.i. e degli atti progettuali facenti parte integrante del provvedimento, debitamente vistati, saranno trasmessi al proponente ed al comune di Nichelino, nonché conservati agli atti della Direzione Attività Produttive – Settore Programmazione del settore terziario commerciale.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l'Ufficio di deposito dell'Autorità competente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998.

(omissis)